

TI_GERICHTE 11.2009.193 vom 22. Januar 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-01-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2009.193

FR: TI_GERICHTE 11.2009.193 du 22 janvier 2010

IT: TI_GERICHTE 11.2009.193 del 22 gennaio 2010

Regeste

Regolamentazione del diritto di visita. Ascolto del figlio

Erwägungen

E. 2

Nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza ha rilevato che RI 1 si limitava a sollecitare un diverso assetto delle relazioni personali con la figlia, senza tuttavia spiegarne i motivi, onde l'irricevibilità del ricorso. Essa ha soggiunto nondimeno che la postulata estensione del diritto di visita durante le ferie appariva incompatibile con i gravosi impegni lavorativi del ricorrente, pilota dell'aviazione civile, mentre il resto delle vacanze scolastiche di cui fruisce la figlia risulta equamente suddiviso fra padre e madre. Secondo l'Autorità di vigilanza sulle tutele, inoltre, il ricorrente deve ragionevolmente essere in grado di comunicare entro il 25 del mese se intenda esercitare il diritto di visita il terzo invece del quarto fine settimana (o viceversa), non potendosi tenere in maggior conto i suoi irregolari turni di lavoro senza rimettere in discussione ogni volta la disciplina delle relazioni personali. A maggior ragione ove si pensi – ha concluso l'Autorità di vigilanza – che la figlia frequenta la scuola elementare e non ha più la stessa disponibilità di tempo che aveva quando era all'asilo.

E. 3

Alla decisione impugnata l'appellante muove tre censure d'ordine che devono essere vagliate preliminarmente. Anzitutto egli si duole di non essere stato chiamato a esprimersi dall'Autorità di vigilanza né dalla Commissione tutoria regionale (appello, pag. 11 in alto), secondariamente fa valere che non è stata ascoltata la figlia (appello, pag. 10 in fondo) e in terzo luogo lamenta un'insufficiente motivazione della decisione impugnata (appello, pag. 12 a metà). Tutte e tre le critiche si riconducono al diritto di essere sentiti, garanzia formale la cui disattenzione comporta per principio l'annullamento dell'atto impugnato, indipendentemente dalle possibilità di successo che il ricorso denota nel merito (DTF 126 V 132 consid. 2 con richiami). Certo, un'a violazione del diritto d'essere sentito può reputarsi sanata qualora l'interessato abbia modo poi di esporre le sue argomentazioni insorgendo davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo (DTF 129 I 135 consid. 2.2.3, 364 consid. 2.1, 127 V 438 consid. 3d/aa, 126 I 72 in alto, 126 V 132 consid. 2), come la Camera civile di appello. Tale sanatoria costituisce tuttavia l'eccezione, non la regola, poiché in caso contrario una violazione del diritto d'essere sentito comporterebbe sistematicamente, per l'interessato, la perdita di un grado di giurisdizione. a) Nella misura in cui afferma di non essere stato sentito dall'Autorità di vigilanza né dalla Commissione tutoria regionale, l'appellante allega una tesi poco seria. PI 1 aveva chiesto il 4 maggio 2009 alla Commissione tutoria regionale – come detto (lett. B) – di modificare le relazioni personali tra padre e figlia. La Commissione tutoria regionale aveva invitato il 26 maggio

2009 RI 1 a esprimersi entro il 5 giugno successivo. RI 1 aveva inviato alla Commissione tutoria regionale una lettera del 2 giugno 2009 in cui biasimava unicamente l'operato della curatrice educativa. Se egli non ha ritenuto di determinarsi sulla richiesta di PI 1 e nemmeno – per ipotesi – di postulare l'indizione di un'udienza, ciò non può essere imputato alla Commissione tutoria regionale. Quanto all'Autorità di vigilanza, non si vede – né l'appellante spiega – in che modo essa dovesse sentirlo ulteriormente. RI 1 ha presentato ricorso egli medesimo e non ha replicato né alle osservazioni della Commissione tutoria regionale né a quelle di PI 1. Lamentare una violazione del diritto d'essere sentito in circostanze del genere sfiora il pretesto. b) La carenza di motivazione che l'appellante ravvisa nella decisione impugnata non è destinata a miglior sorte. Né la legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele né la legge di procedura per le cause amministrative (cui rinvia l'art. 21 della stessa legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele) prevedono esigenze di motivazione che eccedano i requisiti minimi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. L'autorità di ricorso non è tenuta quindi a determinarsi su ogni singola allegazione delle parti. Può anche limitarsi a una motivazione breve e concisa. Essenziale è che questa permetta di capire perché l'autorità ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il suo controllo giurisdizionale (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con numerosi richiami). Nella fattispecie l'Autorità di vigilanza ha adottato in realtà due motivazioni indipendenti l'una dall'altra. Nella prima ha rilevato che RI 1 non aveva sostanziato le proprie richieste di giudizio a sufficienza, ciò che comportava l'irricevibilità del ricorso già per tale motivo. Nella seconda essa ha trattato nondimeno – seppure con stringatezza – le varie doglianze, giungendo alla conclusione che erano infondate. Il destinatario ha quindi avuto modo di capire perché il suo ricorso è stato respinto, onde la conformità della motivazione adottata dall'autorità ai requisiti minimi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. Nemmeno l'appellante, del resto, indica quale sua specifica argomentazione sarebbe stata disattesa. Asserisce che l'Autorità di vigilanza avrebbe dovuto approfondire meglio il caso in virtù del principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione, ma tale critica riguarda il merito (ovvero l'applicazione del diritto sostanziale), non la forma. Anche la seconda censura d'ordine si rivela così destinata all'insuccesso. c) La situazione si presenta diversa per quanto riguarda il mancato ascolto della figlia. L'art. 144 cpv. 2 CC stabilisce che, dovendosi regolare questioni legate al rapporto fra genitori e figli, questi ultimi “ sono personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano ”. La norma si riferisce alle cause di divorzio, ma si applica anche per analogia – contrariamente a quanto sostiene PI 1 (osservazioni all'appello, pag. 9 a metà) – a tutte le procedure in cui si tratti di regolare gli interessi dei figli, comprese le protezioni dell'unione coniugale, le misure provvisoriale in pendenza di separazione o divorzio e le relative modifiche (DTF 131 III 553 consid. 1.1). Poco importa che tocchi al giudice o all'autorità tutoria decidere (art. 315 a e 315 b CC) e nulla muta che il figlio sia o non sia provvisto di curatore educativo. L'audizione è un diritto strettamente personale correlato alla personalità del minorenne, oltre che un mezzo per l'accertamento dei fatti (DTF 131 III 553 consid. 1.1). E secondo giurisprudenza tale diritto va più lontano di quanto prevede l'art. 12 della Convenzione dell'ONU relativa ai diritti del bambino (RS 0.107): esso dev'essere riconosciuto di regola a ogni figlio che abbia compiuto i sei anni (DTF 131 III 556 consid. 1.2.2). In concreto M_____ aveva già compiuto sei anni da una decina di giorni quando la Commissione tutoria regionale ha statuito, il 27 luglio 2009.

Andava quindi sentita d'ufficio. Che motivi gravi ostassero all'ascolto, per altro, non è preteso da PI 1 né dalla Commissione tutoria regionale. Quanto all'Autorità di vigilanza sulle tutele, constatata la mancata audizione della figlia, essa avrebbe dovuto o sentire M_____ e integrare essa medesima l'istruttoria o annullare la decisione impugnata e rinviare il caso alla Commissione tutoria regionale perché integrasse l'istruttoria, ma in nessun caso avrebbe dovuto statuire nel merito. In una situazione identica si trova ora questa Camera, la quale o riapre l'istruttoria e procede essa medesima all'ascolto della figlia o annulla la decisione impugnata e ritorna gli atti all'Autorità di vigilanza sulle tutele perché statuisca di nuovo dopo avere rimediato al vizio di forma (o avere fatto rimediare al vizio di forma dalla Commissione tutoria regionale). Sta di fatto che la prima ipotesi comporterebbe per le parti la perdita non di uno, ma di due gradi di giurisdizione, nel senso che questa Camera giudicherebbe in pratica alla stregua di un'autorità cantonale unica. La seconda ipotesi merita dunque di essere privilegiata.

E. 4

Se ne conclude che, lesiva del diritto di essere sentito, la decisione impugnata va annullata e la causa rinviata all'Autorità di vigilanza sulle tutele perché esegua – o faccia eseguire dalla Commissione tutoria regionale – l'ascolto di M_____. In seguito l'Autorità di vigilanza (o la Commissione tutoria regionale) dovrà concedere alle parti il diritto di esprimersi sulle risultanze dell'audizione e statuire di nuovo, tenendo conto di tali risultanze per l'accertamento dei fatti e optando per la disciplina del diritto di visita che meglio risponde agli interessi della figlia (e non solo delle ragioni che il padre della bambina ha o non ha fatto valere).

E. 5

Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non bisogna dimenticare tuttavia che spettava prima di tutto a RI 1 instare per l'audizione della figlia, il principio inquisitorio non esonerando i genitori dalle loro responsabilità processuali, siano essi patrocinati o no (cfr. DTF 128 III 413 a metà con numerosi richiami). E l'appellante non ha mai sollecitato l'ascolto della figlia, né davanti alla Commissione tutoria regionale né davanti all'Autorità di vigilanza. Solo davanti a questa Camera egli ha invocato il vizio di forma. Quanto a PI 1, nulla essa risulta avere intrapreso per impedire o evitare davanti alla Commissione tutoria regionale o all'Autorità di vigilanza sulle tutele che la figlia fosse sentita. Equitativamente soccorrono dunque “ giusti motivi ” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per rinunciare al prelievo di costi e all'attribuzione di ripetibili. Sugli oneri processuali di secondo grado statuirà nuovamente l'Autorità di vigilanza sulle tutele al momento in cui rigiudicherà il caso.

E. 6

Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti alla regolamentazione del diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (cfr., sull'art. 44 vOG, DTF 112 II 291 consid. 1). Per questi motivi, pronuncia: 1. L'appello è accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'Autorità di vigilanza sulle tutele per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: – ; – , ; – Commissione tutoria regionale 7, Tesserete. Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele. Per la prima Camera civile del Tribunale d '

appello Il presidente

Il segretario Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.